

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1027-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato in un nuovo testo unificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampati nn. 74, 169 e 1350)

d'iniziativa dei deputati JACOMETTI, RAFFAELLI, MOSCATELLI, BARBIERI Orazio e PIGNI (74); dei deputati BONOMI, TRUZZI, FRANZO, GRAZIOSI, SODANO, BOLLA, MONTE, SAMMARTINO, SCHIAVON, STELLA, VIALE e BALDI (169); e dei deputati SPADAZZI, LEONE Raffaele, MATTARELLI Gino, LIMONI, DE MARSANICH, CRUCIANI, ROMANO Bruno, ANGRISANI, DELFINO, BIGNARDI, ROMUALDI e SIMONUCCI (1350)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1959*

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1962

Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande alcoliche

ONOREVOLI SENATORI. — L'attenzione del Parlamento, con questo disegno di legge, è attirata sulle limitazioni esistenti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), relativamente alla vendita di bevande alcoliche, limitazioni che si vorrebbero contemperate con il fatto verificatosi di una diminuzione nel consumo del vino e con la esigenza manifestatasi di agevolarne lo spaccio in considerazione della crisi vinicola.

La materia nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per quanto riguarda l'oggetto del presente disegno di legge è disciplinata negli articoli 86, 89 e 95, e negli articoli 168 e 191 del regolamento per l'esecuzione del testo unico (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Dei citati articoli del testo unico l'articolo 86 richiede la licenza per lo spaccio di bevande alcoliche anche nei confronti di enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, sia pure che la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Il successivo articolo 89 esige l'autorizzazione prefettizia per la vendita nei pubblici esercizi di bevande alcoliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume.

L'articolo 95 stabilisce il seguente rapporto di popolazione per la determinazione del numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche: questo numero in ciascun Comune o frazione di Comune non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti, ma se il contenuto in alcool è superiore al 4,3 per cento del volume il rapporto è di uno per mille abitanti. Tuttavia le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi, e le limitazioni medesime non sono di impedimento alla concessione della licenza all'avente causa dall'esercente autorizzato per atto tra vivi o a causa di morte.

È stabilito infine (ultimo comma dell'articolo 95) che il numero delle autorizzazioni prefettizie di cui all'articolo 89 sopra ricordato è soggetto allo stesso rapporto numerico stabilito per gli esercizi di vendita con

un contenuto di alcool superiore al 4 e mezzo per cento (rapporto di uno per mille abitanti).

Queste le norme del testo unico. Il regolamento determina all'articolo 168 la nozione di frazione agli effetti dell'articolo 95 del testo unico, e all'articolo 191 precisa le condizioni a cui è subordinato il rilascio della licenza al proprietario che vuol vendere il vino dei propri fondi.

Il presente disegno di legge trova una situazione legislativa in parte mutata da quella sinora riferita.

Intanto, per prassi si è fatta solo distinzione tra alcoolici con contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, e alcoolici con contenuto superiore, applicando nel primo caso il rapporto di uno per quattrocento abitanti, e nel secondo caso il rapporto di uno per mille abitanti. Cosicché quest'ultimo rapporto che avrebbe dovuto trovare applicazione a norma del primo capoverso dell'articolo 95 già per la vendita di alcoolici con un contenuto in alcool superiore al 4 ½ per cento, non è stato osservato, mentre lo è stato solo per la vendita di alcoolici con contenuto in alcool eccedente il 21 per cento del volume.

Sono altresì intervenute norme legislative a ridurre le riferite limitazioni.

Dal rapporto limite di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono stati esclusi gli spacci annessi ai circoli degli enti riconosciuti a carattere nazionale con finalità assistenziali ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705.

Inoltre, con legge 8 luglio 1949, n. 478, è stato abrogato il rapporto limite per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo. E con legge 4 marzo 1952, numero 137, è stato consentito il rilascio di licenze in soprannumero a favore dei profughi.

Il presente disegno di legge verrebbe ad essere un passo graduale verso l'abolizione addirittura del rapporto limite, ove a questa si dovesse pervenire con l'approvazione del disegno di riforma della legge di pubblica

sicurezza pendente innanzi all'altro ramo del Parlamento, che in tali sensi dispone.

Alla finalità di questo piano graduale corrisponde l'articolo 1 del presente disegno di legge. Con il testo infatti che si intende sostituire a quello dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il rapporto limite anzichè essere di uno per quattrocento abitanti, è ridotto a uno ogni 250 abitanti; ed è specificato che la norma vale per gli esercizi di vendita o di consumo « di qualsiasi bevanda alcoolica sino a 21 gradi », così come ha inteso la prassi. Questa, infatti, come si è già detto, non ha osservato il rapporto limite di uno per mille abitanti nel rilascio delle licenze per la vendita di alcoolici con contenuto in alcool superiore al 4 ½ per cento come dispone il primo capoverso dell'articolo 95; e perciò questo capoverso nel nuovo testo dell'articolo 95, risulta soppresso.

Il nuovo testo riproduce da quella del testo unico la norma a favore del proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi, così come riproduce l'altra norma relativa alla concessione delle licenze a favore dell'avente causa per atto tra vivi o a causa di morte da un esercente debitamente autorizzato.

È anche riprodotta nella sostanza la norma dell'ultimo comma dell'articolo 95, col dichiarare che il rapporto è di uno per mille abitanti allorchè si tratta delle autorizzazioni previste dall'articolo 89.

Venuto inizialmente l'esame del disegno di legge innanzi alla Commissione in sede deliberante, l'articolo 1 di cui si è riferito ora il contenuto incontrava il favore della Commissione.

Invero nelle mutate condizioni di vita, dal 1913, quando la norma in esame entrò nella nostra legislazione, ad oggi, il consumo del vino è meno ricercato, ed anzi possono esservi motivi per doverne agevolare lo spaccio.

È solo da avvertire che l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge suppone in vigore le disposizioni del regolamento richiamate in principio, quella dell'articolo 168 relativa al concetto di « frazione », e quella

dell'articolo 191 relativa al « proprietario » che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi.

Discussioni all'incontro sollevava in sede deliberante la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge.

Questo articolo tende a sottrarre al rapporto limite gli enti collettivi e i circoli privati che, svolgendo attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci, non sono tuttavia di quelli aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale che beneficiano del disegno di legge del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, sopra ricordato.

Vi fu infatti chi in seno alla Commissione rilevava la inconciliabilità di questo articolo 2 con l'articolo 1, osservando che in virtù del diritto di associazione consacrato nell'articolo 18 della Costituzione, la possibilità di moltiplicazione illimitata dei circoli privati mercè la unione anche di un numero esiguo di soggetti, verrebbe a vuotare di contenuto l'articolo 1 che intende mantenere, sia pure ridotto, il rapporto limite.

Eguale in sede deliberante fu rilevato il difetto di interesse a mantenere la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge.

Questo articolo contempla gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi e i posti di ristoro, e si propone di assicurare agli stessi l'autorizzazione alla vendita delle bevande con contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, « con le limitazioni di cui all'articolo 1 ».

Orbene fu osservato che, dovendo anche detti esercizi e posti di ristoro, come l'articolo 3 in esame prevede, sottostare al rapporto limite di cui all'articolo 1, non si vede la ragione di una disposizione particolare che sarebbe concepibile solo in caso di una eccezione da apportare alla regola.

Per la risoluzione dei dissensi sorti specialmente in relazione all'articolo 2, il disegno di legge, su richiesta a norma di Regolamento, fu rimesso all'Assemblea, onde l'esame di esso proseguì da parte della Commissione in sede referente.

In questa sede, a maggioranza, mentre veniva approvato l'articolo 1, fu ritenuto di dover sopprimere gli articoli 2 e 3.

L'articolo 1 (divenuto articolo unico in seguito alla soppressione degli articoli 2 e 3) fu approvato con un comma aggiuntivo, su proposta del Sottosegretario di Stato, senatore Bisori, diretto a far risultare in modo esplicito che nulla si intende innova-

to alle disposizioni sulla vendita e sul consumo delle bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

Non si vedono motivi per dissentire dal nuovo testo del disegno di legge, del quale perciò si propone l'approvazione al Senato.

SCHIAVONE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande analcoliche ed alcoliche

Art. 1.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica sino a 21 gradi non può superare il rapporto di 1 per 250 abitanti.

La predetta disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere concessa la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchè l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni previste dall'articolo 89 non può superare il rapporto di 1 per 1.000 abitanti ».

Art. 2.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 705, è sostituito dal seguente:

« Non sono compresi nel rapporto limite di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli enti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita di bevande alcoliche

*Articolo unico.**Identico.*

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478, sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo ».

Art. 2.**Soppresso.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

collettivi ed i circoli privati che svolgono attività assistenziale e ricreativa limitatamente ai propri soci anche se non aderenti ad organizzazioni di carattere nazionale.

Negli spacci predetti è, però, vietata — salvo speciale autorizzazione — la vendita delle bevande contenenti più del 21 per cento del volume in alcool ».

Art. 3.

Con le limitazioni di cui all'articolo 1 della presente legge ed esclusivamente per le bevande che hanno contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, possono avere l'autorizzazione alla vendita anche gli esercizi in cui si consumano cibi caldi o freddi ed i posti di ristoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

Soppresso.